

«Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione»
CUP J59J16000760006



INFODAY manifestazioni pubbliche: organizzazione e collaborazione per non correre rischi

Le responsabilità degli organizzatori: affrontare, mai sottovalutare

a cura di **Domenico Giannetta**
Consulente e formatore in materia di Polizia locale

Udine, 17 novembre 2018, Auditorium Comelli, via Sabbadini 31
Collegamento in streaming da Tolmezzo (UD) - Uti Carnia in via Carnia libera 1944.










I recenti fatti di Torino hanno posto in evidenza la necessità di qualificare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, gli aspetti di Safety




Occorre approntare la Security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative



**INVESTIMENTO
O COSTO?**





È facile ottenere
approvazione:
basta dire ciò che gli
altri vogliono sentirsi dire.
Ma prova a ottenere
approvazione dicendo
ciò che pensi.
Avrai un "brutto
carattere" per molti.

Gabrielli . Corriere 20-4-18

Manifestazioni? Meglio sapere chi deve agire

La tragedia di Torino Il capo della polizia illustra le motivazioni della propria circolare: che aveva lo scopo di mettere ordine nella disciplina che regola la materia


Corriere della Sera

20 Apr 2018

di Franco Gabrielli

Caro direttore, vorrei soffermarmi sulla circolare promulgata il 7 giugno dello scorso anno, mio malgrado immediatamente ribattezzata dai mass media «circolare Gabrielli». Devo, purtroppo, rilevare che benché mi sia soffermato, più volte e in diversi contesti, ancora oggi non ne è chiara la reale portata.

SEGUE DALLA PRIMA Cercherò, dunque, di mettere in fila alcuni concetti nella speranza di chiarire i termini della questione.





Grattacielo

=

Security

=

Autorità Provinciale di PS

Struttura di Fondazione

=

Safety = Organizzatore
e Tecnico Incaricato

=

Comune



indice



PUBBLICHE MANIFESTAZIONI ED EVENTI

La SICUREZZA tra SAFETY e SECURITY dopo la CIRCOLARE GABRIELLI

- **I Pubblici Esercizi – Circoli Privati – Luoghi Pubblici**
- **L'evoluzione normativa : semplificazione e liberalizzazione**
- **D.Lgs. 25/11/2016, n. 222 – SCIA 2**
- **Spettacoli ed intrattenimenti nei Pubblici Esercizi**
- **Art. 68 TULPS - Art. 69 TULPS - Art. 80 TULPS**
- **Art. 141 e seguenti Regolamento Esecuzione**
- **Decreto Interministeriale 22 luglio 2014**
(Ministero del Lavoro - Salute) - Decreto Palchi
- **Prevenzione Incendi - Inquinamento Acustico**
- **Decreto Sicurezza DL 14/2017 convertito in legge 48/2017**

- **Circolare Gabrielli n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017**
- **Circolare Dipartimento VVFF n. 0011464 del 19/06/2017**
- **Circolare Dipartimento VVFF n. 0009517 del 20/07/2017**
- **Circolari Prefetture varie ed in particolare :**
 - ❖ **Prefettura di Avellino n. 30751/Area I del 17/07/2017 ad oggetto «Organizzazione pubbliche manifestazioni ed eventi – Attività di verifica da parte delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo»**
 - ❖ **Prefettura di Roma «Linee guida per i provvedimenti di safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni»**

- **Circolare Ministro dell'Interno n. 557/PAS/U/015764/10089 O (1)SIC(2) del 30/10/2017 – Direttiva sui Servizi di Controllo delle attività di intrattenimento e spettacoli di cui al DM 06/10/2009**
- **Legge 22/11/2017, n. 175 - Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia**
- **Art. 22, comma 3 bis, DL 24/04/2017 n. 50 (Legge 21/06/2017 n. 96)**
- **Direttiva del Ministero dell'Interno – Ufficio di Gabinetto n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 con allegate le linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità**

- **Gestione della sicurezza nelle installazioni per spettatori – Norma UNI EN 13200-8:2017 pubblicata in lingua italiana il 6 febbraio 2018**

In particolare la UNI EN 13200-8:2017:

- specifica le caratteristiche generali di gestione della sicurezza nelle installazioni per spettatori;
- tratta del personale addetto alla sicurezza - della politica di sicurezza e delle procedure di sicurezza.

La norma non si occupa invece dei ruoli di sicurezza della polizia o di agenzie specializzate.

Definizioni legate ai documenti

- **Piano di emergenza** - piano preparato per gestire un incidente nelle installazioni per spettatori o nelle vicinanze, nella definizione si precisa che esso è di proprietà dei servizi di emergenza e/o dell'autorità locale;
- **Piano di evacuazione** - si tratta del Documento organizzativo che assicura che le installazioni per spettatori possano essere evacuate in caso di emergenza secondo il piano di emergenza;
- **Piano di gestione** - è invece il Documento per mantenere prima, durante e dopo l'evento, lo stato ottimale dell'installazione per spettatori in conformità al certificato o alla licenza di protezione e sicurezza, se richiesto;
- **Pianta delle installazioni per spettatori** - definita come le caratteristiche di progettazione delle installazioni per spettatori e dell'ambiente circostante, in aggiunta alla strategia di sicurezza/protezione durante gli eventi;
- **Politica di sicurezza** - ovvero il documento sviluppato, rivisto e monitorato dall'organizzatore dell'evento o dalla direzione generale;
- **Piano di Contingenza** - il Documento organizzativo che definisce quali azioni intraprendere in risposta ad incidenti che si verificano sul luogo e che potrebbero pregiudicare la sicurezza del pubblico o interrompere le normali operazioni legate all'evento;
- **Procedure di sicurezza** - il piano operativo e di emergenza, contenente ruoli e responsabilità, livelli di personale, valutazioni del rischio, disposizioni mediche e contingenze.

Definizioni legate ai soggetti

- **Organizzatore dell'evento** - persona (od organizzazione) responsabile della produzione di eventi partendo dalla progettazione e fino al suo completamento;
- **Responsabile della sicurezza** – molto importante la definizione del Responsabile della Sicurezza ovvero la persona che supervisiona la gestione delle operazioni per la sicurezza del giorno dell'evento, incluse la pianificazione pre-evento e la valutazione post-evento;
- **Steward** - definito come membro del team di gestione della sicurezza, impegnato a garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli spettatori;
- **Responsabile degli steward** - si tratta di un membro del team di gestione della sicurezza, che ha già precedenti esperienze come steward ed ha pertanto un ruolo più avanzato e responsabile;
- **Gestore delle installazioni** – fondamentalmente uno dei soggetti più importanti dell'organigramma legato alla sicurezza dell'evento e che è definita come la persona responsabile della gestione delle installazioni per conto del proprietario o dell'organizzatore dell'evento;
- **Direzione generale** – in questo caso la definizione è più ampia e va a ricomprendere : consiglio di amministrazione, proprietario delle installazioni, presidente di un'installazione per spettatori, organizzatore dell'evento, responsabile della sicurezza.
- **Supervisore**, Membro del team di gestione della sicurezza che ha lavorato precedentemente come steward prima di essere promosso a un ruolo di supervisione.

Infine una definizione interessante è anche quella del **Gruppo consultivo per la sicurezza (SAG)**, ovvero il forum all'interno del quale la direzione delle installazioni per spettatori e altri organi (autorità locali, polizia, vigili del fuoco e soccorso medico) forniscono consigli di sicurezza specifici.

I Volontari nelle manifestazioni pubbliche



- **Presidenza del Consiglio dei Ministri Circolare 18461 del 10/03/2009** : *Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile. Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 6, comma 3 e seguenti, del DL 23/02/2009 n. 11 «Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori»*
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri Circolare 32320 del 24/06/2016** : *Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle autorità preposte ai servizi di polizia stradale*
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri Circolare 45427 del 06/08/2018** : *Manifestazioni pubbliche precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile*

Mi Vorrebbero

cieco



io vedo

sordo



io sento

muto



io parlo


E do fastidio

Le attività di Pubblico Spettacolo


Le tre
tipologie
di
attività




I Titoli Abilitativi




Agibilità ex art. 80 Tulps



Atto gestionale ?



Parere della Commissione
obbligatorio non vincolante ?



??

La licenza di cui all'art. 80 del TULPS si configura quale autorizzazione autonoma rispetto a quella prevista dagli articoli 68 e 69 del medesimo testo unico o quale verifica propedeutica al rilascio delle licenze di cui agli articoli in discorso ?

EVENTI FINO A 200 PERSONE

che si concludono entro le ore 24:00
del giorno di inizio
Artt. 68 e 69 secondo periodo TULPS

COMUNICAZIONE AL QUESTORE

ai sensi dell'art. 18 del TULPS
almeno 3 giorni prima

RICHIEDA RILASCIO AGIBILITÀ AL SUAP

ai sensi dell'art. 80 del TULPS
Almeno 30 giorni prima

Allegare la relazione tecnica del tecnico di parte che sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti della CCVLPS così come previsto dell'art. 141, comma 2, del R.D. n. 635/1940.

PRESENTAZIONE SCIA AL SUAP

ai sensi degli artt. 68/69 del TULPS
Almeno 15 giorni prima

Ad essa è allegato :

- ⊕ il Piano Safety e Security;
- ⊕ il Piano dell'Emergenza Sanitario;
- ⊕ la richiesta di emissione dell'ordinanza di deroga ai limiti del Piano di zonizzazione acustica;
- ⊕ la richiesta di regolamentazione della circolazione stradale lungo le arterie interessate dalla manifestazione e le aree coinvolte dal Piano Safety e Security;

SUEAP

SUE e SUAP

ISTRUTTORIA DA PARTE DEL SUAP - UTC E POLIZIA LOCALE

ESITO NEGATIVO

RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEGLI ATTI



PERMANE ESITO NEGATIVO

Divieto di svolgimento della manifestazione ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90

ESITO POSITIVO

1. Rilascio Agibilità Temporanea ai sensi dell'art. 80 del TULPS
2. Valutazione per emissione Ordinanza :
 - ⊕ di divieto di somministrazione di bevande alcoliche
 - ⊕ di divieto di somministrazione di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro
3. Emissione Ordinanza di deroga ai limiti del Piano di Zonizzazione Acustica
4. Emissione Ordinanza di Regolamentazione della Circolazione Stradale
5. Trasmissione degli atti al Prefetto ai sensi dell'art. 19 del DPR 616/77 ed inoltro degli stessi anche al Questore, al Comando Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando Polizia Locale e alla SIAE

Controlli durante la manifestazione ad opera delle Forze di Polizia Nazionale e Locali nel rispetto dell'Ordinanza di Ordine Pubblico Emessa dal Questore



ESITO POSITIVO

1. Rilascio Agibilità Temporanea ai sensi dell'art. 80 del TULPS
2. Valutazione per emissione Ordinanza :
 - ⊕ di divieto di somministrazione di bevande alcoliche
 - ⊕ di divieto di somministrazione di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro
3. Emissione Ordinanza di deroga ai limiti del Piano di Zonizzazione Acustica
4. Emissione Ordinanza di Regolamentazione della Circolazione Stradale
5. Rilascio del titolo abilitativo ai sensi degli artt. 68/69 del TULPS con relative prescrizioni della CCVLPS e degli uffici preposto all'istruttoria
6. Trasmissione degli atti al Prefetto ai sensi dell'art. 19 del DPR 616/77 ed inoltre degli stessi anche al Questore, al Comando Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando Polizia Locale e alla SIAE

Controlli durante la manifestazione ad opera delle Forze di
Polizia Nazionale e Locali nel rispetto dell'Ordinanza di Ordine
Pubblico Emessa dal Questore



C'è un solo bene: il sapere.
E un solo male: l'ignoranza.

Socrate

PRONTUARIO

Norma violata e tipo di infrazione	Sanzione Edittale	P.M.R. Proventi Autorità Competente	Note
<p>Art. 80 del T.u.l.p.s. - R.D. 18/06/34, n. 773 e art. 681 c.p. in relazione anche agli art. 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione TULPS</p> <p>Apertura abusiva di luogo di trattenimento/pubblico spettacolo</p> <p>Organizzava un pubblico spettacolo senza essere in possesso della prescritta autorizzazione comunale e della prescritta dichiarazione di agibilità (collaudo), rilasciate dal Comune di</p>	<p>Arresto fino a sei mesi ed Ammenda non inferiore a € 103,00</p>	<p>Autorità Giudiziaria</p> 	

Pubblico spettacolo

ILLECITO: quale titolare di autorizzazione per pubblico spettacolo **non ottemperava ad una prescrizione inserita nel titolo abilitativo**

NORMA VIOLATA: art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, TULPS

SANZIONE PENALE: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206,00 - prevista da art.17, comma 1, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, TULPS

OBLAZIONE: ammessa ai sensi dell'art.162-bis del codice penale

SANZIONE ACCESSORIA: eventuale revoca o sospensione dell'autorizzazione - prevista da art. 10 del TULPS

AUTORITA' COMPETENTE: tribunale ordinario

Violazione delle Prescrizioni

TULPS - Art. 17-bis

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.
2. **La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.**
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1.032,00.

Gli artt. 68 (pubblico spettacolo) e 69 (piccoli trattenimenti) del TULPS sono sanzionati dall'art. 666 del codice penale, che è stato depenalizzato dall'art. 49 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. **Queste attività però non sono indicate nel comma 1 dell'art.17-bis del TULPS e pertanto la violazione di "prescrizioni particolari", inserite nelle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 69, non rientra nella fattispecie dell'art. 9 depenalizzato ma nella fattispecie ancora sanzionata penalmente dall'art. 17 del TULPS.**

Vi è pertanto una notevole incongruenza tra queste due disposizioni legislative causate da un mancato coordinamento del TULPS con il Decreto Legislativo n. 507/99. Dando un'interpretazione letterale di queste disposizioni si deve sostenere che l'attività abusiva di pubblico spettacolo ovvero di piccolo trattenimento è sanzionata in via amministrativa mentre l'inottemperanza alle eventuali prescrizioni, previste nei titoli autorizzativi, è punita ancora con sanzioni penali: si consiglia di sentire il parere dell'autorità giudiziaria competente per territorio al fine di individuare la corretta sanzione da applicare nell'ipotesi di violazione dell'art. 9 del TULPS limitatamente all'attività di pubblico spettacolo e di piccolo trattenimento.



In un paese immaginario della Sicilia, Pietrammare, tutti i residenti sono in fermento per le elezioni del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale. Fino a quel momento il paese aveva vissuto per molto tempo sotto la guida di politici corrotti e opportunisti ma il nuovo sindaco Natoli, appena eletto, è **deciso a cambiare nettamente le cattive abitudini, regolarizzando tutto ciò che è contro la legge.** I suoi propositi spaziano dal rispetto della selezione e del conferimento corretto dei rifiuti alla battaglia contro l'abusivismo edilizio, l'abusivismo commerciale, fino al progetto di realizzazione di una pista ciclabile.

Organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate



Accordo sancito dalla Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante **“Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”**

Decreto Palchi

**Il decreto ministeriale 22 luglio 2014
del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali di concerto con il
Ministro della Salute**



D.L. 69/2013 - L.98/2013

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Art. 32 - Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro

Comma 1 - Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

g-bis) all'articolo 88, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo (TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI) si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013»;



**Crolla palco per Laura Pausini
un operaio morto, due feriti
5 marzo 2012 - Reggio Calabria**

... anche questi sono esclusi



ma ci occupiamo di questi ...



... ma con tempi di costruzione che sono quelli di un garage prefabbricato

DM 19 Agosto 1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

Certificato di omologazione

Certificato di idoneità statica

Certificato di corretto montaggio

Dichiarazione di conformità/esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati

Art. 18 TULPS



TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITA' PUBBLICA
CAPO I - DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI

Art. 18

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00 a 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. **I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da € 206,00 a € 413,00.**

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

Regolamento (Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28)

Sentenza della Corte Costituzionale 8/4/1958, n. 27 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 18 nella parte relativa alle riunioni in luogo aperto al pubblico. Infatti a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana l'art. 17 sancisce espressamente poteri limitativi della P.A. **solo per le riunioni in luogo pubblico** e non **in luogo aperto al pubblico**.

Piazza – Strada
Villa Comunale

Biblioteca – Aula
Consiliare - Cinema

CAPO II
DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE O CIVILI

Art. 25

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad € 51,00.

Regolamento (Art. 29, Art. 30, Art. 31)

Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017



Chi sono gli «OPERATORI EVENTI»?



STEWARD SPORT



OPERATORE
EVENTI

Equipaggiamento e comportamento

Nell'espletamento del servizio gli operatori eventi indossano la casacca identificativa.



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

- 6. Individuazione di idonee aree di rispetto e/o prefiltraggio** al fine di realizzare mirati controlli sulle persone, per impedire l'introduzione di oggetti pericolosi ed atti ad offendere, valutando altresì l'adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli nelle aree interessate al concentramento ed all'accesso degli spettatori;



10A ZUM KREBBERKÄMPFUNG
Verbessern ist Leben



PRINT
10A











Project
Work



Necessita un atto amministrativo per tale posizionamento ?



Responsabilità in caso di sinistro stradale per ostacolo non segnalato ?




Figura Il 470 Art. 175

SEGNI SUGLI OSTACOLI, ANOMALIE E PUNTI CRITICI STRADALI

Gli ostacoli esistenti entro o vicino la carreggiata che comportano restringimento della stessa, o pericolo per la circolazione, qualora non eliminabili, devono essere segnalati mediante strisce alternate nere e bianche inclinate a 45° in basso verso il lato di transito dei veicoli.




Figura Il 471 Art. 175

SEGNI SUGLI OSTACOLI ANOMALIE E PUNTI CRITICI STRADALI

Gli ostacoli, le anomalie i punti critici stradali, che comportano restringimento della carreggiata o pericolo per la circolazione, qualora non eliminabili, devono essere segnalati mediante strisce alternate nere e bianche inclinate a 45° in basso verso il lato di transito dei veicoli.






Figura Il 472 Art. 177

DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO

Segnala cuspidi e testate di isole di traffico e di spartitraffico poste entro la carreggiata. È sempre accoppiato con i segnali indicanti i passaggi obbligatori o consentiti.



Direttiva Ministero dell'Interno – Ufficio di Gabinetto n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018

Linee guida per l'individuazione
delle misure di contenimento del
rischio in manifestazioni
pubbliche con peculiari
condizioni di criticità

Il **Ministero dell'Interno**, Ufficio di Gabinetto, ha **diramato in data 18 luglio 2018 una nuova circolare operativa** che si prefigge di fare chiarezza, nonché rivisitare e sintetizzare le disposizioni operative già impartite nelle diverse circolari e direttive emanate lo scorso 2017 sul tema. La circolare in questione **non comporta l'introduzione di particolari novità ovvero una nuova disciplina**, ma **ha il merito di raccogliere e puntualizzare quanto i diversi Uffici avevano rappresentato per le diverse competenze.**

Tra le indicazioni principali della direttiva, che arriva ad un anno esatto di distanza dall'emanazione delle direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di safety da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, **si sottolinea che:**

- ❖ con riferimento alle **pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, l'iniziativa spetta all'organizzatore, che invierà al comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla documentazione necessaria**, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare;
- ❖ ove si tratti di **eventi di pubblico spettacolo, il comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione**, secondo le previsioni dell'art. 80 TULPS, **acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza** sui locali di pubblico spettacolo;
- ❖ nelle **altre ipotesi**, il comune **potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo**, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi;




Remember


Tipologia di Eventi



Pubblico Spettacolo e trattenimento
Art. 68 – 69 e 80 TULPS



Altre Manifestazioni meritevoli a legislazione
vigente di autorizzazione comunale



Riunioni e processioni
Art. 18 e 25 TULPS

Se nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, **il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.**

Di fatto, quindi, *in base alla direttiva, saranno i sindaci/comuni a dover valutare le misure di sicurezza necessarie e autorizzare la manifestazione e a verificare la complessità e la delicatezza di alcuni eventi per eventualmente rimettere la questione al comitato per l'ordine pubblico.*

Il **Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica**, allargato alla partecipazione del **Comandante provinciale dei Vigili del fuoco**, definirà nell'ultimo caso i **dispositivi di security e safety**, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall'organizzatore, ove ciò risulti necessario in un'ottica di ottimizzazione dell'efficacia del generale dispositivo di sicurezza.

Per adempiere a tali incombenze, il Ministero dell'Interno ha pertanto redatto una serie di **«regole operative» ad hoc**, le **"linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità"** - **che sostituisce le "linee guida" allegate alla circolare del 28 luglio 2017.**

In ultimo, si evidenzia che, con riferimento alle manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25 del TULPS, **il Questore**, secondo le consuete e consolidate prassi amministrative, **interesserà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.**

Accesso all'area

Accanto ai requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso (larghezza, altezza, raggio di volta, pendenza e resistenza al carico), **la circolare puntualizza l'esigenza di definire una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso, che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi di esodo degli occupanti.**

La novità che si ravvede è legata alla puntualizzazione, celata nelle precedenti disposizioni e linee guida, circa l'esigenza di prevedere percorsi dedicati ai mezzi di soccorso. Tale precisazione, infatti, non emergeva in maniera esplicita per le manifestazioni a basso e medio rischio, ma era rappresentata specificamente solo per eventi ad alto rischio per alta affluenza.

Si tratta, evidentemente, di una prassi logica, ma che evidentemente è apparsa, in sede valutativa, pacificamente trascurata per gli eventi di minor caratura.

Varchi e vie di allontanamento

In relazione alla capienza dell'area della manifestazione, viene data indicazione del parametro per calcolare l'affluenza massima, con un indice pari a 2 persone per metro quadrato. *Tale indice, tuttavia, deve essere correlato alla capacità di esodo delle vie e dei varchi.*

La circolare, confermando il principio secondo il quale **il numero dei varchi non possa essere inferiore a 3, da posizionarsi in zone tendenzialmente contrapposte al fine di garantirne la fruibilità alternativa**, ha novellato il concetto di dimensione minima dei varchi, stabilendo che **la larghezza minima che dovranno avere affinché possano rientrare nel sistema delle vie d'esodo non deve essere inferiore a 240 cm, mentre la prassi precedente considerava i moduli d'esodo di dimensione minima di 120 cm..**

Considerando quindi che ogni modulo è ritenuto idoneo ad evacuare 250 persone, in funzione del numero di vie d'esodo ritenute idonee potrà stabilirsi il valore di massimo affollamento, che comunque non potrà superare il parametro di 2 persone per metro quadrato, come anzidetto.

Suddivisione della zona in settori

Anche sull'argomento della settorializzazione dell'area evento la circolare ha voluto meglio argomentare quanto già disposto. Anzitutto viene precisata una diversa disciplina in funzione dell'affluenza prevista.

Si distinguono quindi manifestazioni fino a 10.000 partecipanti, da 10.000 a 20.000 partecipanti e sopra i 20.000 partecipanti.

1. Nel primo caso non sono richieste suddivisioni in settori dell'area.
2. Nel secondo caso dovranno prevedersi almeno 2 settori.
3. Nel terzo caso la separazione deve essere in almeno 3 settori.

Resta inteso che, allorquando vi fosse la possibilità o se ne manifestasse esigenza tecnica, **potranno comunque e sempre essere predisposti più settori rispetto al minimo richiesto.**

Risulta tuttavia importante osservare che, nel caso di separazione in settori, questi dovranno essere separati tra di loro mediante impiego di idonei dispositivi di separazione, mobili o meno, in grado di resistere alla pressione (300 N/m) al fine di evitarne il ribaltamento con il conseguente rischio di caduta e calpestamento delle persone.

Tra i diversi settori dovranno essere previsti spazi liberi di larghezza non inferiore a 5 metri e dovranno essere previsti attraversamenti presidiati da personale addetto alla gestione dell'emergenza (1 ogni 10 metri).

Protezione antincendio

Circa la protezione (non la prevenzione) antincendio, ancora una volta non viene specificato quale sia la proporzione di estintori da collocarsi nelle aree aperte, **puntualizzando la circolare solamente il parametro previsto per le aree coperte utilizzate (un estintore ogni 100 metri quadrati).**

È ragionevole pensare che, **nelle manifestazioni all'aperto, il "congruo" numero di estintori da dislocarsi sull'area debba calcolarsi in funzione della capacità degli estintori impiegati** (generalmente da 6 kg ABC, ma la differenza è descritta dalla codifica attribuita in relazione alla capacità estinguente della polvere impiegata).

Una novità è invece introdotta dalla previsione della **presenza di un mezzo antincendio dedicato in loco e messo a disposizione dall'organizzazione laddove l'area sia priva di una rete di idranti.**

Questo aspetto potrebbe essere piuttosto problematico, sia per quanto riguarda la possibilità di reperimento di questi mezzi, sia perché non sono definite le caratteristiche che essi devono avere (capienza della cisterna idrica, portata, gettata e spinta, ecc.).

Resta invariata, invece, la previsione circa l'attivazione del servizio di vigilanza antincendio da parte dei Corpo Nazionale VV.F. per gli eventi con affluenza superiore a 20.000 persone.

Gestione dell'emergenza

Una interessante puntualizzazione che emerge da questa circolare riguarda la previsione di un sistema di comunicazione con il pubblico da impiegarsi sia per la comunicazione periodica delle principali misure di sicurezza previste nel piano di evacuazione, sia per la gestione delle situazioni incidentali ed emergenziali. Questo sistema dovrà avere specifiche caratteristiche, che potrebbero rappresentare una nuova fonte di criticità organizzativa. Anzitutto dovrà essere idoneo alla diffusione dei messaggi su tutta l'area interessata dall'evento. Generalmente tale adempimento poteva essere sopperito mediante l'impiego degli impianti di amplificazione eventualmente installati per la riproduzione musicale nell'attività di intrattenimento e spettacolo, ma molto spesso questo non risulta sufficiente a coprire l'intera area, lasciando scoperte le zone tipicamente dedicate alla eventuale consumazione di bevande ed alimenti o aree non interessate da attività di riproduzione musicale.

Altro aspetto è l'esigenza che **detti impianti abbiano una propria alimentazione dedicata, così da poter funzionare anche in caso di interruzione di corrente, caso tipico in cui si sviluppi un incendio o comunque si renda necessario interrompere la distribuzione di corrente elettrica.**

In tali casi l'impianto dovrà comunque essere funzionante, anche attraverso forme alternative di alimentazione elettrica, che dovranno essere opportunamente previste nel piano di sicurezza.

Operatori di sicurezza

La circolare propone una interessante distinzione in merito alle figure preposte alla gestione della safety.

Il Ministero specifica puntualmente la figura degli operatori alla sicurezza, cui è demandata l'assistenza all'esodo, l'instradamento e il monitoraggio dell'evento e, più in generale, la gestione delle emergenze, con gli addetti alla lotta all'incendio.

Il ministero precisa che **nella prima categoria di operatori possono rientrare i soggetti (non le organizzazioni) iscritti ad associazioni di Protezione Civile riconosciute, personale in quiescenza appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai corpi dei "vigili Urbani", dei vigili del fuoco ed al servizio sanitario, per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica.**

Sul tema dell'attestazione dell'idoneità, tuttavia, non è dato sapere quale natura e le modalità di attestazione, quindi si presume possa risultare sufficiente una certificazione medica assimilabile all'idoneità lavorativa.

Per quanto riguarda invece gli operati antincendio, sono richiesti operatori in possesso di attestato di formazione di livello C – operatore antincendio per attività a rischio elevato (rilasciato su superamento di esame esperito presso il Comando Provinciale VVF ex DM 10/03/1998 ed abilitati ex art. 3 L. 609/96).

Circa le aliquote da impiegarsi, va detto che gli operatori di sicurezza dovranno essere in numero pari non inferiore ad 1 ogni 250 persone ed ogni 20 operatori dovrà identificarsi un coordinatore. A questo ruolo possono essere incaricati anche gli operatori in possesso dei requisiti quali addetto alla lotta agli incendi, ma in tal caso questi non potranno conteggiarsi nell'aliquota degli operatori antincendio. Il numero degli operatori antincendio sarà invece definito sulla base delle valutazioni dei rischi contemplate nel piano d'emergenza, salvo i casi di manifestazioni ad alta affluenza per le quali è previsto, come già detto, il servizio di vigilanza antincendio del Comando Vigili del Fuoco competente per territorio.

Manifestazioni in spazi non delimitati: uso del gas

Puntualizzazioni sono quindi state date in ordine alla gestione di eventi in cui si faccia impiego di gas combustibile.

Ferma l'esigenza di impiego di impianti elettrici e che fanno uso di liquidi o gas combustibili conformi alle specifiche norme tecniche ed alla regola d'arte, dichiarata alla firma di un tecnico abilitato e presentata al Comune che rilascia l'autorizzazione, sono specificate ulteriori due prescrizioni:

1. ogni singolo banco o auto negozio inserito nell'area manifestazione non potrà detenere quantitativi di GPL in utilizzo e deposito in quantità superiore a 75 Kg;
2. tra banchi e auto negozi che impiegano GPL deve essere rispettata una distanza di sicurezza minima di 3 metri.

10. CASI PARTICOLARI

Per le **manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali** non consentano la completa attuazione delle misure riportate nella presente linea guida **potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri dell'affollamento e dell'esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell'ingegneria della sicurezza.**

A tal proposito, adottando l'approccio ingegneristico, **il progettista dovrà dettagliare i passaggi** che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l'attività è esposta e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.

In funzione degli obiettivi di sicurezza individuati, **il progettista dovrà indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi.**

Pertanto, dovranno essere quantificati i livelli di prestazione, intendendo con ciò l'individuazione di valori di riferimento rispetto ai quali verificare che le scelte progettuali in termini di misure di sicurezza adottate consentano di perseguire i risultati attesi. Tali valori **potranno essere desunti dalla specifica letteratura tecnica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale.** Infine, in esito ai risultati dell'elaborazione effettuata, essi costituiranno i parametri di riferimento per attestare il raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati e validare la progettazione proposta.

Quali sono i risultati in termini di Safety ??

Remember ...



Tragedia alla Cavalcata dei buoi di Chieuti (FG) 23 Aprile 2018




Fontanarosa (Avellino) – 14 Agosto 2018



Fatti na' domanda ??

Remember ...





Chi è deputato ai controlli
della Safety e della
Security ?





Di chi può avvalersi la Polizia
Locale nei controlli ?

Per evento si intende : Attività di somministrazione di alimenti e bevande – Vendita di prodotti alimentari e non alimentari – Spettacolo Musicale con ballo e Karaoke

Quali norme di sicurezza si applicano ?

Quale documentazione deve essere prodotta per un evento fino a 200 persone ?


Quali titoli abilitativi necessitano per un evento fino a 200 persone ?




PIANTE DI EMERGENZA

UFFICI AZIENDALI
E LABORATORIO MANUTENZIONI
ditta Verona
PIANO PRIMO

- | | | | |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------|
| | DIREZIONE DI USCITA | | ESTINTORE PORTATILE |
| | USCITA DI EMERGENZA | | PULSANTE DI SGANCIO ELETTRICO |
| | PUNTO DI RACCOLTA | | QUADRO ELETTRICO |
| | CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO | | VALVOLA MANUALE CHIUSURA GAS |




Quale sanzione si applica a
colui che non ottempera
alle prescrizioni di safety ?




E' possibile sospendere
una manifestazione per
carenza di safety ?

Remember






Come comportarsi al cospetto
di manifestazioni che sono
state sempre autorizzate senza
CCVPS ? Piccole sagre



E' possibile dare agilità ad
un evento tipo da ripetersi
più volte nei due anni
successivi ?




La licenza di polizia può essere intestata al Sindaco, all'Assessore o al dirigente di settore ?




Gli eventi organizzati dal Comune necessitano di titolo abilitativo ?




Come comportarsi per i mercatini di natale che portano in piazza migliaia di persone ?




Il progetto di un evento organizzato dal Comune può essere redatto e firmato dal tecnico comunale ?



Se l'area recintata è di circa 1500 mq. è possibile sostenere che l'area è agibile per un massimo di 200 persone trasferendo quindi la responsabilità delle dichiarazioni al tecnico che descrive l'evento attraverso una semplice Scia?




E' possibile utilizzare i volontari
per la gestione
della viabilità ?



Vi è una norma che vieta ad un
privato cittadino di fare viabilità
in situazioni
critiche ?



E' possibile utilizzare i volontari
quali operatori appositamente
formati per fornire informazioni ?



Con quali limiti ?

Protezione Civile, Circolare del Dipartimento Nazionale. Le funzioni vietate al volontariato

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale – con circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (pubblicata in G.U. n° 87 del 15/04/09) – ha ricordato che **è vietato alle Associazioni di Protezione Civile lo svolgimento di attività diverse da quelle “volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi”** (art.3.1 della l. 225/1992) precisando che la materia di protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell'ordine pubblico e sicurezza (art. 117 Carta Costituzionale, secondo e terzo comma)”

Protezione Civile, Circolare del Dipartimento Nazionale. Le funzioni vietate al volontariato

Pertanto stante l'inequivocabile assetto normativo **qualunque Associazione non può svolgere attività attinente all'ordine pubblico e sicurezza, quale, appunto, a titolo di esempio, dirigere il traffico veicolare.**

Il Capo della Protezione Civile nazionale ha prescritto come **lo svolgimento di attività diverse da quelle così previste per legge importa la radiazione dell'iscrizione dai registri o albi di Protezione Civile** (come previsto dalla più volte citata circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (in G.U. n° 87 del 15/04/09) e, ancora peggio, **in taluni casi la denuncia per violazione degli art. 316-bis c.p. e/o art. 498 c.p.** (come evidenziato dalle circolari prot. DPC/CG/008137 del 09/02/2007 e prot. DPC/CG/0016525 del 11/03/2008).

Art. 316 bis Codice penale

(1) Chiunque (2), estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse (3), non li destina alle predette finalità (4), è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [32quater] (5).

Note

(1) La norma è stata inserita successivamente dalla l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) L'espressione "chiunque" rende il reato comune, di qui la critica mossa dalla dottrina che ritiene inspiegabile la collocazione della norma tra i delitti compiuti dai pubblici ufficiali contro la P.A.

(3) Il presupposto della condotta malversativa è rappresentato dalla **ricezione di pubbliche sovvenzioni**, le quali si caratterizzano per la provenienza, in quanto per essere tali devono derivare da uno degli enti citati, per la vantaggiosità, ovvero deve trattarsi di erogazioni a fondo perduto o ad onerosità attenuata, e per il vincolo di destinazione, dal momento che la condotta tipica consiste proprio nel non utilizzare le somme per le finalità previste.

(4) La condotta consiste nella mancata destinazione dei fondi alla realizzazione dell'opera o dell'attività programmata. Questo fa sì che si possa parlare di reato omissivo proprio. Di conseguenza, si rimanda alla normativa extra penale per l'individuazione delle finalità, modalità, formalità a cui tale condotta deve far riferimento.

(5) In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. [32quater](#) ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A..

Art. 498 Codice penale

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi (1) di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [348], ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro.

Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente (2).

Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta le violazioni con le modalità stabilite dall'art. 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689 (3).

Note

(1) Le parole "Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi" sono state inserite dall'art. 1 ter, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni, nella l. 21 febbraio 2006, n. 49

(2) L'usurpazione del titolo è un comportamento che consiste nell'usare pubblicamente un titolo per il quale è prevista una limitazione da parte dello Stato.

(3) Tale reato è stato depenalizzato dall'art. 43 del d.lgs 30 dicembre 1999, n.507.

Protezione Civile, Circolare del Dipartimento Nazionale. Le funzioni vietate al volontariato

Essendo che la Protezione civile non è annoverata tra gli organi di POLIZIA STRADALE i cui compiti e funzioni sono ben delineati dagli art. 11 e 12 del vigente C.d.S., **i suoi appartenenti non possono assolutamente svolgere servizi di viabilità' né utilizzare mezzi, divise, stemmi, palette o qualsiasi oggetto riconducibile alla Protezione Civile e/o finanziati in parte o in totale da Enti Pubblici per scopi di Protezione Civile.**

I volontari di Protezione Civile non sono assolutamente autorizzati a svolgere determinati servizi e NESSUNO può' affidare loro queste funzioni.

MODULARIO
P.C.M. - P.C. - 9



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO DEL CONSIGLIERE GIURIDICO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Prot n° DPC/CG/0018461

del 10/03/2009

----- USCITA -----

OGGETTO: Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile.
Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 6, comma 3 e seguenti, del decreto-
legge 23 febbraio 2009, n. 11 'Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto
alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori'.

A seguito dell'entrata in vigore della disposizione indicata in oggetto si ritiene opportuno rimarcare gli ambiti di competenza delle organizzazioni di volontariato che espletano la propria attività nell'ambito del sistema di protezione civile, ed i limiti che devono essere in questo contesto rispettati.

Il ruolo e le funzioni di tali organizzazioni sono disciplinati ed opportunamente valorizzati dalle leggi vigenti (legge 11 agosto 1991, n. 266; legge 24 febbraio 1992, n.225; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; legge 9 novembre 2001, n. 401; leggi regionali) e da norme regolamentari (D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194), che ne hanno garantito il sostegno, anche economico, della capacità operativa ed il consolidamento del patrimonio di esperienza e competenza.

Con precedenti circolari, il cui contenuto si intende qui richiamato e confermato (di cui alle note DPC/DIP/0007218 del 7 febbraio 2006; DPC/VRE/0016525 dell'11 marzo 2008; DPC/DIP/0008137 del 9 febbraio 2007) il Dipartimento della protezione civile ha già affermato il principio che l'azione del volontariato di protezione civile debba trovare il suo presupposto e la sua ragion d'essere, ma anche il suo limite, proprio nelle finalità chiaramente espresse dalla legge, e cioè nello svolgimento di attività *'volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio,*

- dal divieto, previsto per le associazioni richiedenti l'iscrizione in tali registri, di essere *'destinatario, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica'*, tranne che in limitate e determinate eccezioni, escludendosi, quindi, uno dei punti qualificanti della disciplina in materia di protezione civile;
- dall'assenza, infine, di riferimenti alla normativa-quadro in materia di volontariato e di protezione civile.

In considerazione di quanto evidenziato, si precisa che la partecipazione all'associazione ex art. 6 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 a titolo personale da parte di soggetti già iscritti anche ad organizzazioni di volontariato di protezione civile è, ovviamente, del tutto libera, nel rispetto dei principi costituzionali di tutela della libertà di pensiero e di associazione.

Deve essere però assicurato che l'aderente all'associazione di volontariato di protezione civile, allorquando ponga in essere azioni volte a preservare la sicurezza urbana o ad impedire situazioni di disagio sociale, non utilizzi uniformi, simboli, emblemi, mezzi o attrezzature riconducibili alla protezione civile.

Si invitano le Regioni e Province Autonome, l'Associazione dei Comuni d'Italia per il tramite dei Sindaci, le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo e le organizzazioni nazionali del volontariato di protezione civile a favorire la massima divulgazione di queste precisazioni, sottolineando che l'eventuale partecipazione alle attività di controllo del territorio disciplinate dall'art. 6 del decreto-legge n. 11/2009 di volontari, singoli o associati, appartenenti alle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale e nei registri, elenchi o albi regionali del volontariato di protezione civile con l'utilizzo di uniformi, simboli, emblemi o altri segni distintivi nonché di mezzi ed attrezzature destinati a finalità di protezione civile comporterà l'avvio della procedura di cancellazione delle organizzazioni interessate dai predetti elenchi registri o albi, con le conseguenti iniziative per l'accertamento delle responsabilità per l'improprio utilizzo di risorse strumentali finanziate anche dallo Stato e la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Decreto 5 ottobre 2009 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile.

(G.U. 23 ottobre 2009, n. 217)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, il quale demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'individuazione dei conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di protezione civile legittimati all'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;

Visti gli articoli 91, 93 e 138 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme relative alla «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante la «legge quadro su volontariato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile»;

Vista la proposta del Dipartimento della protezione civile espressa con nota proc. n. DPC/CG/003/663 del 3 giugno 2009;

Considerato che l'attuazione della modifica introdotta all'art. 177, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 ad opera del citato decreto-legge n. 172 del 2008 costituisce presupposto essenziale al fine di consentire l'efficace svolgimento dei servizi di protezione civile in situazione di emergenza ed urgenza;

Ritenuro pertanto di dover provvedere alla individuazione dei soggetti legittimati, nell'espletamento dei servizi di protezione civile, all'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti autorizzati all'utilizzo dei dispositivi supplementari su veicoli adibiti all'espletamento di servizio di protezione civile.

1. Ai sensi dell'art. 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 210 del 2008, l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, e' consentito, per l'espletamento di servizi urgenti di istituto, ai conducenti di:

- a) autoveicoli e motoveicoli in uso al Dipartimento della Protezione civile, immatricolati ai sensi dell'art. 138 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;
- b) autoveicoli e motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile impiegati in caso di emergenze di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi.

Art. 2. Immatricolazione dei veicoli

1. Gli autoveicoli e i motoveicoli di cui all'art. 1, lett. b), sono immatricolati ai sensi degli articoli 91 e 93 del decreto legislativo n. 285 del 1992:

a) a nome degli enti pubblici di protezione civile che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio;

b) a nome delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile, iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle organizzazioni nazionali di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio.

Art. 3. Condizioni per l'uso dei dispositivi supplementari da parte di organizzazioni di volontariato

1. Nell'ipotesi prevista all'art. 2, comma 1, lett. b), l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, e' consentito qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile siano impiegati in caso di emergenze, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi;

b) l'intervento delle organizzazioni di volontariato sia stato appositamente richiesto da parte delle competenti autorità di protezione civile;

c) ricorrano le circostanze per considerare il servizio in atto come urgente ai sensi dell'art. 177, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. La richiesta di intervento di cui al comma 1, lettera b), e' effettuata dall'autorità di protezione civile competente alle organizzazioni di volontariato mediante comunicazione scritta.

Qualora sussistano ragioni di somma urgenza, la predetta richiesta può essere effettuata per le vie brevi ed e' confermata in forma scritta entro le successive 48 ore: in tali ultimi casi, il conducente aderente alle organizzazioni previste all'art. 2, comma 1, lett. b), sottoscrive apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

3. La comunicazione o la dichiarazione di cui al comma 2 sono esibite all'atto del controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 4.

Autonomia dispositiva nella materia della protezione civile delle Province autonome di Trento e Bolzano e Regione Valle d'Aosta.

1. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta, con proprio regolamento adottato in esecuzione dell'art. 138 del decreto legislativo n. 285 del 1992, individuano gli autoveicoli e i motoveicoli della protezione civile impiegati in caso di emergenze, ai sensi del presente decreto.

2. Ai fini dell'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, le procedure per la richiesta di intervento sono disciplinate in conformità agli ordinamenti delle predette province autonome e della regione Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2009

Il Ministro : Matteoli

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)**

Il sottoscritto (cognome) _____ (nome) _____
nato a _____ il _____ e residente in _____
_____ via _____
operante presso l'organizzazione di volontariato intestataria in qualità di
_____ **conducente del seguente veicolo¹:**

- _____
- _____

a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del citato d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che la richiesta di intervento, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti _____, è stata effettuata dalla seguente Autorità di protezione civile²:

per la seguente emergenza: _____

Luogo di partenza: _____ ora: _____
Luogo di destinazione _____

Data _____

Firma del conducente del veicolo³

¹ Specificare il tipo di veicolo e la targa. E' possibile prestampate un elenco di veicoli in uso all'organizzazione di volontariato e barrare, di volta in volta, la casella corrispondente a quello impiegato per la specifica emergenza.

² L'autorità di protezione civile è tenuta, entro 48 ore, a confermare la richiesta di intervento mediante comunicazione scritta all'Organizzazione di volontariato.

³ La firma non necessita di autenticazione. Il presente documento deve essere accompagnato da valido documento di identità o di riconoscimento.

MODULARIO
P.C.M. - P.C. - 9



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO I - VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Prot. N° DR/NOU/32320

Risposta al Foglio del

N°

ROMA 24/6/2016

Mod. 9

Alle Organizzazioni di Volontariato di protezione
civile iscritte nell'Elenco Centrale

Elenco allegato

Alle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni e
delle Province Autonome

Elenco allegato

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani

anci@pec.anci.it

OGGETTO: Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale.

In considerazione delle numerose richieste di chiarimenti pervenute in relazione alle finalità ed ai limiti dell'intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale, in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del 1° febbraio 2013, si impartiscono le seguenti indicazioni operative.

I servizi di polizia stradale sono così individuati dall'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada, di seguito 'Codice') e successive modifiche e integrazioni:

- a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;*
- b) la rilevazione degli incidenti stradali;*
- c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;*
- d) la scorta per la sicurezza della circolazione;*
- e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.*

Foglio n. 2

Il successivo articolo 12 del Codice (che si allega in formato integrale – **all. 1**) individua tassativamente i soggetti ai quali spetta l'espletamento di tali servizi e in tale elenco **non figurano le organizzazioni di volontariato di protezione civile.**

E' pertanto necessario, anzitutto, chiarire che **le organizzazioni di volontariato di protezione civile non possono svolgere, in nessuna circostanza, i servizi di polizia stradale come definiti dall'art. 11 del Codice.**

Poiché, come è noto, le organizzazioni di volontariato di protezione civile possono assicurare, in via generale, il proprio supporto alle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile (tra i quali menzioniamo, a mero titolo di esempio, le Forze di Polizia e le Amministrazioni comunali) nello svolgimento delle proprie funzioni d'istituto, è necessario delimitare con precisione i confini del supporto che può essere prestato alle Autorità preposte all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Considerata la peculiarità e le caratteristiche delle attività individuate dalle lettere **a)**, **b)** ed **e)** dell'art. 11 del Codice, è necessario precisare che **è vietato alle organizzazioni di volontariato di protezione civile qualsiasi forma di supporto nei riguardi delle Autorità preposte nello svolgimento dei predetti servizi.**

Tale funzione di supporto può, quindi, essere prestata **unicamente** per lo svolgimento dei servizi individuati dalle lettere **c)** - *predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico,* e **d)** - *scorta per la sicurezza della circolazione,* a condizione che siano rispettate le seguenti specifiche, poste a tutela delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e dei Volontario ad esse appartenenti.

Chiarito l'ambito di attività riservato alle organizzazioni di volontariato di protezione civile è, infatti, necessario definire contenuti e confini dell'azione di supporto che può essere assicurata. A tale scopo è necessario inquadrare tale azione di supporto all'interno dei compiti che possono essere svolti dai volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.

Tali compiti sono tassativamente elencati al paragrafo 2 dell'allegato 1 al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 (che integralmente si allega – **all. 2**). Essi includono, tra gli altri, l'*informazione alla popolazione* e il *presidio del territorio*.

Va, inoltre, tenuto presente che i volontari di protezione civile possono svolgere i compiti previsti nel citato allegato, unicamente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e negli scenari di rischio a questi assimilati, tutti elencati al paragrafo 1 del medesimo documento. Tra i predetti scenari si richiama l'attenzione sullo scenario denominato:

- scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse).

Pertanto, tutto ciò premesso, si precisa che:

- a) in occasione di eventi o circostanze che, a giudizio delle Autorità preposte allo svolgimento dei servizi di polizia stradale, possano richiedere l'esigenza di un supporto da parte delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, anche in assenza di specifici rischi di protezione civile, tali Autorità hanno la facoltà di chiedere il supporto delle citate Organizzazioni;
- b) la richiesta di supporto deve essere formulata per iscritto e rivolta alla Direzione di Protezione Civile della Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente oppure, ove previsto dalle disposizioni regionali, alla Provincia, Città Metropolitana o Comune dove viene richiesto il supporto;
- c) in caso di eventi o circostanze non pianificate o pianificabili la richiesta può essere formulata nelle vie brevi, ma deve essere successivamente confermata per iscritto;
- d) **la richiesta deve tassativamente contenere:**
 - a. l'indicazione della/delle località dove viene richiesto il supporto;
 - b. la durata prevedibile del supporto richiesto;
 - c. il nominativo del soggetto, appartenente all'Autorità che formula la richiesta, che assume la complessiva responsabilità del coordinamento delle attività del Volontariato di protezione civile e quello del o dei referenti operativi sul campo per i Volontari impiegati; qualora l'attività si sviluppi per un tempo considerevole dovranno essere indicate le modalità per assicurare, senza soluzione di continuità, l'individuazione dei referenti operativi;

- e) la Direzione di Protezione Civile competente, o il soggetto istituzionale da questa delegato sulla base delle disposizioni regionali vigenti, valuta la richiesta e, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e l'eventuale, contestuale impegno del volontariato di protezione civile in scenari di diversa natura, in atto o previsti, può concedere l'autorizzazione all'impiego dei volontari di protezione civile considerando l'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, con oneri a proprio carico ovvero a carico del soggetto richiedente, qualora sia tecnicamente possibile e ve ne sia la disponibilità;
- f) **le funzioni di supporto che i volontari di protezione civile possono essere chiamati a svolgere consistono unicamente nelle attività di informazione alla popolazione e presidio del territorio;** nessuna altra funzione può essere svolta, in tale contesto, dai volontari di protezione civile e se richiesta, deve essere rifiutata; in particolare le Organizzazioni di Volontariato, in caso di incidenti stradali, blocchi della circolazione o deviazioni, potranno intervenire esclusivamente a supporto delle strutture deputate al controllo della viabilità (Polizia Stradale, Forze dell'Ordine, Polizia Locale, gestori delle reti

Foglio n. 4

viabilistiche), al soccorso tecnico urgente (VVF) e al soccorso sanitario (118) evidenziando che le procedure di attivazione dovranno rispettare quanto previsto dai precedenti punti d) ed e); **è tassativamente vietato l'uso di palette dirigi-traffico o altri segnali distintivi in uso alle Forze di Polizia e alle Forze dell'Ordine che possano ingenerare equivoci nella popolazione interessata;**

- g) a tal fine, nella nota di attivazione della o delle Organizzazioni selezionate si avrà cura di fornire i riferimenti del responsabile operativo segnalato dall'Autorità richiedente, precisando che questi è titolare della responsabilità del coordinamento dei volontari presenti;
- h) per le attività richieste, autorizzate ed effettuate nel rispetto di quanto precisato nelle presenti indicazioni operative, trovano applicazione le disposizioni relative alla tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al Decreto Interministeriale del 13 aprile 2011 ed ai provvedimenti attuativi da esso discendenti.

In attuazione delle disposizioni che disciplinano la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile (provvedimenti attuativi dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) i volontari che saranno impegnati nelle attività di cui alle presenti indicazioni operative dovranno ricevere formazione specifica ed essere dotati di dispositivi di protezione individuale idonei.

Al riguardo si rappresenta che l'abilitazione alle scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada e quella per gli addetti alla segnalazione aggiuntiva (ASA), finalizzate ad uno scopo specifico e disciplinate dalle vigenti disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno, non costituiscono titolo essenziale per lo svolgimento delle attività generali di cui alle presenti indicazioni operative, ma possono utilmente contribuire ad una più completa azione formativa dei volontari interessati.

Per le Regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per le Province Autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (DPR del 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Province autonome ed i Commissariati di Governo provvedono ad adeguare le presenti procedure alle norme dello Statuto di autonomia.

Si raccomanda la capillare diffusione delle presenti indicazioni operative e la somministrazione di idonea formazione alle Organizzazioni di Volontariato iscritte negli elenchi territoriali di tutte le Regioni e Province Autonome.

Allegato 1

Condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'.

Al fine di assicurare un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonche' dei compiti che vengono svolti dai volontari nell'ambito degli scenari medesimi.

Secondo quanto stabilito nella 'Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)' del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del luglio 1996, per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, esso è lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area.

La presente articolazione trova riscontro nelle forme organizzative delle attività di volontariato di protezione civile svolte sotto il coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nell'ambito delle organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

1. SCENARI DI RISCHIO

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:

- scenario eventi atmosferici avversi;
- scenario rischio idrogeologico - alluvione;
- scenario rischio idrogeologico - frane;
- scenario rischio sismico;
- scenario rischio vulcanico;
- scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);

- scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse).

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:

- incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- attività di difesa civile.

Con riferimento a tali scenari di rischio di protezione civile le autorità di protezione civile individuate dalle vigenti disposizioni normative (Comuni, Province, Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, Regioni e Province Autonome e Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e le altre autorità individuate dalla legge provvedono, per quanto di competenza, a definire la pianificazione relativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

2. COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

- assistenza alla popolazione, intesa come:
- attività psicosociale;
- attività socio-assistenziale;
- assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- informazione alla popolazione;
- logistica;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- uso di attrezzature speciali;
- conduzione di mezzi speciali;
- predisposizione e somministrazione pasti;
- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;

- supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- presidio del territorio;
- attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- attività formative;
- attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- attività subacquee;
- attività cinofile.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui può essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.

I compiti di soccorso in ambiente montano, impervio od ipogeo costituiscono compiti specifici svolti dai volontari appartenenti al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uso previsti dalle rispettive Regioni e Province Autonome ovvero dall'organizzazione di appartenenza.

MODULARIO
P.C.M. - P.C. - 2



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO I - VOLONTARIATO E RISORSE DEL SERVIZIO NAZIONALE
SERVIZIO VOLONTARIATO

Prot. N.º DPC/VSN/45427

Risposta al Foglio del
N.º

Mod. 9

Roma, 6/8/2018

Alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale

Elenco allegato

Alle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome

Elenco allegato

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani
anci@pec.anci.it

Al Ministero dell'Interno

- Gabinetto del Sig. Ministro
gabinetto.ministro@pec.interno.it

- Dipartimento Pubblica Sicurezza
dipps555doc@pecps.interno.it

OGGETTO: Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.

Il particolare momento storico e le sempre più frequenti richieste di impiego del volontariato organizzato di protezione civile (di seguito VOPC) per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni pubbliche, richiedono la **fissazione di indicazioni unitarie**, frutto di preventiva condivisione non solo con le rappresentanze delle Regioni e Province autonome e dell'ANCI, ma anche della Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, oltre che, per gli aspetti di competenza, dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.


Le presenti disposizioni non possono prescindere da un'attenta analisi e approfondita riflessione sulle attività che il VOPC può essere chiamato a svolgere in tali contesti.

Le presenti disposizioni non possono prescindere da un'attenta analisi e approfondita riflessione sulle attività che il VOPC può essere chiamato a svolgere in tali contesti.

Ai sensi dell'art. 16 del Codice della protezione civile (D.Lgs. n. 1/2018, di seguito 'Codice') *non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative* come manifestazioni pubbliche statiche e dinamiche, quali riunioni, cortei, raduni, eventi in piazza, spettacoli, etc.. Tuttavia, lo stesso articolo specifica che in occasione di tali eventi *le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.* **In caso di manifestazioni pubbliche,**

genericamente intese, l'impiego del VOPC può essere previsto, quindi, esclusivamente per svolgere attività – di seguito meglio specificate – di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, senza tuttavia mai interferire con l'approntamento e l'attuazione dei servizi che attengono alle competenze della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'intervento del VOPC nelle manifestazioni pubbliche si può espletare nelle due diverse modalità descritte di seguito, nel quadro delle indicazioni impartite dalla Direttiva del Gabinetto del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 che, da ultimo, ha riassunto le precedenti indicazioni impartite dal citato Ministero definendo 'modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche'.



**Partecipazione delle
organizzazioni di volontariato
in ambiti non riconducibili a
scenari di protezione civile**

**Partecipazione delle
organizzazioni di volontariato
in ambiti riconducibili a scenari
di protezione civile**

1. Partecipazione delle Organizzazioni di volontariato in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile

In riferimento alla presenza ad eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile, il VOPC può legittimamente svolgere specifiche attività richieste dagli organizzatori, nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori della manifestazione –fatte, ovviamente, salve le disposizioni vigenti in materia fiscale- solo qualora esse risultino lecitamente eseguibili a cura dei propri aderenti (ad esempio: ove previste, i volontari impiegati dispongano delle eventuali abilitazioni o certificazioni richieste dalla legge) e siano compatibili e coerenti con l'oggetto associativo statutariamente definito. Per i gruppi comunali di protezione civile, nelle more dell'adozione della Direttiva di cui all'articolo 35, ove non si ritenessero soddisfatti i requisiti per procedere ai sensi del successivo paragrafo 2, tali condizioni dovranno essere oggetto di specifiche valutazioni a cura dell'Amministrazione comunale, anche ai fini dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature a quest'ultima riconducibili. Per i gruppi comunali operanti nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in ragione delle peculiari caratteristiche del sistema locale di protezione civile e in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del Codice, le attività oggetto della presente circolare trovano applicazione nell'ambito delle disposizioni impartite dalla Protezione Civile della Regione.

L'Organizzazione di volontariato, ivi compresi i gruppi di cui all'art. 35 del Codice, non interviene, in tal caso, in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile e l'attività, quindi, non è riconducibile a quelle rientranti nell'ambito della protezione civile, come specificate all'art. 2 del Codice.

Non trattandosi di svolgimento di attività di protezione civile è esclusa, in tali casi, l'attivazione delle Organizzazioni e l'applicazione dei benefici previsti dal Codice della protezione civile (artt. 39 e 40, D.Lgs. 1/2018), sia da parte del Dipartimento della protezione civile che della Regione interessata.

Trattandosi di organizzazioni di volontariato di protezione civile, si ribadisce che **la facoltà di poter prestare la collaborazione in manifestazioni pubbliche resta, comunque, subordinata alle seguenti condizioni:**

- le attività di cui trattasi rientrano nelle finalità statutarie dell'organizzazione e il relativo regime e titolo (eventualmente oneroso, con idonee modalità coerenti con la natura del soggetto prestatore) si **inquadra nella disciplina alla quale è soggetta l'organizzazione**, anche in relazione alla corresponsione di eventuali rimborsi o contributi, nel rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, di quelle contenute nel D. Lgs. n. 117/2017 ('Codice del Terzo Settore');
- l'organizzazione dispone dei **mezzi e delle attrezzature necessarie** e può impiegarli, in ragione dello specifico titolo di proprietà o d'uso, qualora le condizioni contrattuali di comodato lo consentano, anche per i propri autonomi scopi sociali, fatto salvo l'uso prioritario in situazioni di emergenza;
- l'organizzazione dispone di personale volontario appositamente formato e qualificato, in possesso delle necessarie abilitazioni, ove previste dalla normativa vigente, e munito delle **apposite e necessarie coperture assicurative**.

In tale contesto, l'Organizzazione di volontariato deve, comunque, garantire l'eventuale operatività qualora sia chiamata ad effettuare un intervento di protezione civile in caso di emergenza.

E' inoltre escluso l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile. A tal fine, per l'espletamento delle attività, i volontari dovranno indossare specifiche pettorine o idonei abiti, eventualmente forniti dall'organizzatore, in modo da essere chiaro che l'attività è svolta nell'ambito dell'evento e non in qualità di volontariato di protezione civile.

In questo ambito rientra anche l'eventuale partecipazione a titolo individuale di soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile da impiegare come 'operatori di sicurezza' da parte degli organizzatori delle manifestazioni, come individuati all'interno del paragrafo 8, punto 1, delle linee guida allegate alla richiamata circolare del Ministero dell'Interno del 18 luglio u.s..

2. Partecipazione delle Organizzazioni di volontariato in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile

Fattispecie diversa è costituita da quegli eventi che, per entità, rilevanza o altre peculiari caratteristiche, richiedono l'assunzione in capo alle Autorità pubbliche preposte di specifiche misure volte all'ordinata gestione delle attività. In tali circostanze, l'eventuale mobilitazione del VOPC, è possibile e dovrà trovare concreta attuazione nel rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in tema di *'eventi a rilevante impatto locale'*, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2012, paragrafo 2.3.1, letta in combinato disposto con le ulteriori disposizioni adottate per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei volontari della protezione civile.

In particolare, l'eventuale partecipazione dei volontari di protezione civile ad eventi di natura diversa dalle attività di previsione e prevenzione dei rischi di protezione civile, gestione e superamento delle situazioni di emergenza, esercitazione e formazione, si deve inquadrare necessariamente nella fattispecie disciplinata dal paragrafo 2.3.1 della citata Direttiva – alla quale si rinvia integralmente – sia per quanto riguarda l'iter di individuazione dell'evento quale *'evento a rilevante impatto locale'*, sia per quanto concerne le procedure da seguire per consentire l'eventuale concorso del VOPC, il corretto inquadramento dei relativi compiti, la possibile applicazione, a cura della competente Regione, dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del D.Lgs. n. 1/2018 e, soprattutto, le modalità di gestione complessiva delle attività, mediante l'attivazione delle previste strutture di coordinamento territoriali.

Preme ricordare che l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari sono contenuti nell'allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 15 del 12 gennaio 2012. Tali scenari rappresentano gli unici contesti di protezione civile in cui il VOPC può essere legittimamente chiamato ad operare.

Pertanto, per quanto attiene l'attivazione regionale a supporto delle manifestazioni pubbliche delle Organizzazioni di volontariato iscritte all'elenco territoriale, la Regione avrà cura di verificare la rispondenza delle richieste rispetto ai compiti che i volontari sono chiamati a svolgere nell'ambito delle strutture di coordinamento all'uopo attivate per il coordinamento delle attività previste. In tal caso l'applicazione dei benefici resta subordinata al rispetto delle eventuali procedure regionali all'uopo adottate.

Come solitamente avviene per le attività di protezione civile, esse dovranno essere svolte in stretto raccordo con la struttura attivata per il coordinamento dell'evento, come previsto dalla citata Direttiva, che avrà cura di indirizzare i volontari nell'espletamento delle attività di seguito riportate.

2.1 Attività che possono essere svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione

civile

Nel quadro sopradescritto, le attività che le Organizzazioni di volontariato di protezione civile possono garantire nelle manifestazioni pubbliche sono le seguenti:

- supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all'interno della struttura di coordinamento attivata dall'Amministrazione comunale;
- attività socio-assistenziale;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- predisposizione e somministrazione pasti nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione;
- informazione alla popolazione.

Preme ribadire che il VOPC dovrà essere specificatamente formato e dotato di idonei DPI per l'attività che andrà a svolgere. Qualora tali attività rientrino in un servizio convenzionato dall'Organizzazione di volontariato con l'Ente istituzionalmente preposto – come ad esempio avviene per il soccorso e l'assistenza sanitaria con il territoriale Servizio sanitario di emergenza ed urgenza – non potranno essere garantiti i benefici di legge previsti dal citato D.Lgs. 1/2018.

2.2 Attività che non possono essere svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile

Preme, altresì, precisare che, ancorché nell'ambito degli eventi a rilevante impatto locale, il VOPC non può concorrere ad assicurare l'espletamento delle seguenti attività, riferite esclusivamente ai soggetti istituzionalmente preposti alla sicurezza integrata, in quanto non riconducibile agli scenari di rischio ed ai compiti di protezione civile:

- attività di controllo del territorio tra le quali, in particolare: servizi di controllo agli ingressi ai luoghi aperti al pubblico dove si tengono locali di pubblico spettacolo e trattenimento, attività riservate alle guardie giurate e al personale iscritto all'apposito registro prefettizio (art. 3, commi da 7 a 13 della legge n. 94/2009), servizi di controllo degli accessi e di instradamento, riservati agli steward regolati dal D.M. 8 agosto 2007, servizi di assistenza sussidiaria nei porti, aeroporti e nelle stazioni ferroviarie riservate agli istituti di vigilanza privata o a guardie giurate dipendenti dai gestori in concessione delle infrastrutture a mente dell'art. 257-bis del R.D. n. 635/1940 e dell'art. 18, comma 2, del D.L. n. 144/2005 e del discendente D.M. n. 154/2009
- servizi di vigilanza ed osservazione
- protezione delle aree interessate dall'evento mediante controlli e bonifiche
- controlli nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio
- adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli, interdizione dei percorsi di accesso.

Giova puntualizzare, in questa sede, che al VOPC è totalmente preclusa la facoltà di svolgere servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare, mentre è concesso svolgere limitati compiti di informazione alla popolazione, anche in relazione a percorsi e tracciati straordinari o limitazioni di accesso, solo a condizione che essi siano stati legittimamente deliberati dalle autorità competenti e che l'intervento del VOPC sia necessariamente preceduto da appositi *briefing* informativi e sia sempre svolto a supporto dell'autorità competente (di norma: corpo di Polizia Locale), configurandosi come mero concorso informativo a favore della popolazione partecipante. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dalle Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24.06.2016, allegate alla presente, è vietato ai volontari l'uso di palette dirigitraffico.

Inoltre, a ulteriore puntualizzazione, qualora all'Organizzazione di volontariato venisse richiesta, da parte del soggetto organizzatore dell'evento pubblico, la disponibilità ad occuparsi del servizio antincendio, in virtù della natura diretta del rapporto, sarà cura delle parti verificare la rispondenza dei servizi richiesti con le competenze offerte e tale impiego non dovrà prevedere in alcun modo il riferimento ad attività di protezione civile. E' infatti noto che, le Organizzazioni di volontariato di protezione civile che hanno tra i loro scopi sociali l'antincendio boschivo, possono effettuare tale servizio esclusivamente per attività connesse ad incendi di bosco e per il concorso agli incendi di interfaccia, ma non in altri contesti, di competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

3. Norme di salvaguardia

Per le Regioni a Statuto speciale restano ferme le competenze a loro affidate dai relativi statuti. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (ex Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.i.) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono provvedere al recepimento della presente circolare adeguandola alle norme dei relativi statuti.

Si ritiene inoltre opportuno, al fine di una migliore e più facile comprensione e per limitare ogni possibile errata interpretazione applicativa, allegare alla presente circolare il paragrafo 2.3.1. della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2012, con la formulazione in combinato disposto all'art. 3, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Servizio Volontariato dell'Ufficio I - Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale di questo Dipartimento è a disposizione per ogni eventuale e necessario chiarimento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Angelo Borrelli


CORTE DEI CONTI



0039366-26/11/2012-SCCLA-PCGEPRE-R

MCO. 3



REPERTORIO N° 5300 DEL 13/11/2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Direttiva concernente "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile"

2.3.1 EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE

La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l'attivazione, a livello comunale, del piano di protezione civile, con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze è consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati

nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

L'attivazione del piano comunale di protezione civile e l'istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione Comunale può disporre l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l'attivazione di altre organizzazioni provenienti dall'ambito regionale e per l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. In tale contesto sarà necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.

In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, si raccomanda di contenere il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell'art. 9 ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di protezione civile comunale.

L'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.

Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata è consentito, avendo tuttavia cura che i soggetti promotori concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


Art. 3. Campo di applicazione

3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31/12/2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.





E' possibile utilizzare il personale della Polizia Municipale in straordinario ?



Quali sono i Dispositivi di Protezione Individuale ?

Il costo della Polizia Locale SU chi deve gravare ?

Remember ...




Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

Dal 2017 il **comma 3-bis, articolo 22, del D.L. 50/2017**, entrato in vigore il **23/06/2017** e **convertito nella Legge n. 96/2017**, pone interamente a carico del privato **promotore o organizzatore** di un evento le **spese relative all'impiego di personale della Polizia locale e stradale impiegato nella sicurezza**. Inoltre, dispone che **le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di Polizia locale in occasione di questi eventi non siano considerate nel calcolo degli straordinari del personale**.



Per gli eventi ai quali il
Comune concede il
patrocinio ?



Per gli eventi organizzati dal
Comune lo straordinario deve
quindi gravare su un fondo
dedicato extra monte ore
straordinario ?




E' il caso quindi di costituire un capitolo specifico che vada a finanziare tali servizi a pagamento ?



E' possibile utilizzare i fondi dell'art. 208 ?



Il limite delle 180 ore può essere superato ?



L'adesione allo straordinario è facoltativa o obbligatoria ?

Nota Interpretativa Conferenza Unificata del 26/07/2018



PRESS ME

Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato-città ed autonomie locali

NOTA INTERPRETATIVA SULL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 22, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96.

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 1 l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di condividere l'allegata nota interpretativa sull'attuazione dell'articolo 22, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario della Conferenza
Marcella Castronovo

Il Ministro dell'Interno
Sen. Matteo Salvini

Nota Interpretativa Conferenza Unificata del 26/07/2018

PREMESSA

L'art. 22, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, come inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, dispone che, a decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. La norma dispone, altresì, che in sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Nota Interpretativa Conferenza Unificata del 26/07/2018

Si rileva preliminarmente che la puntuale definizione ed elencazione delle manifestazioni escluse dall'obbligo di corresponsione delle spese, attesa la piena autonomia gestionale-amministrativa degli Enti locali, debba essere effettuata, in sede regolamentare, dalle Amministrazioni locali.

Ciò premesso, ai fini della corretta applicazione dell'art. 22, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50/2017, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, a titolo indicativo, ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti al fine di orientare gli Enti locali nell'applicazione della disposizione. In considerazione della perimetrazione abbastanza ampia dell'espressione "attività e iniziative di carattere privato", richiamata dall'art. 22, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50/2017, sicuramente sono annoverabili nell'ambito di tale nozione quelle prive di interesse pubblico e che perseguono finalità lucrative.

La valutazione, invece, di escludere dall'applicabilità della norma *de qua* anche le manifestazioni di interesse pubblico, organizzate da soggetti privati o di natura privata destinatari di contributi (consentiti o previsti espressamente dalla legge) o di patrocinii ovvero di altre forme di riconoscimento della valenza istituzionale all'evento da parte dell'amministrazione pubblica interessata (ad esempio, quando l'ente risulta co-organizzatore o promotore di un evento), deve essere rimessa esclusivamente alle Amministrazioni locali,

Nota Interpretativa Conferenza Unificata del 26/07/2018

anche in relazione alla rigida normativa alla quale sono sottoposte in materia di concessione dei contributi pubblici (art. 12, comma 1, della legge n. 241/1990) e delle sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, della legge n. 122/2010).

Per quanto concerne l'individuazione puntuale sul piano oggettivo della tipologia di servizio da rimborsare, si conviene che non rientrino nell'alveo di applicazione della disposizione le attività che sono svolte dai corpi e servizi di polizia locale nel campo delle funzioni pubbliche propriamente dette, la doverosità del cui esercizio sia chiaramente incompatibile con una traslazione dei relativi oneri a carico del privato cittadino.

In questi termini, si esclude che la disposizione in argomento si applichi allo svolgimento di compiti connessi al regolare svolgimento delle manifestazioni e riunioni pubbliche *stricto iure*, tra le quali possono essere ricomprese anche le cerimonie religiose ed i cortei funebri (art. 25, 26 e 27 del TULPS).

Le previsioni dell'art. 22, comma 3-bis del decreto-legge n. 50/2017, risulterebbero, quindi, circoscritte ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico.

Sono da escludere le spese sostenute per lo svolgimento delle attività richieste nell'ordinanza di pubblica sicurezza, con la quale viene disposto l'impiego del personale della polizia municipale munito della qualifica di agente di PS, quale ausiliario nelle operazioni di pubblica sicurezza, mentre possono essere fatte rientrare tra le spese a carico del soggetto organizzatore privato soltanto quelle sostenute dal Comune per i compiti di sicurezza stradale e polizia stradale.

Nota Interpretativa Conferenza Unificata del 26/07/2018

Si rileva che, in ordine alla modalità di quantificazione dell'orario di lavoro svolto dagli agenti della polizia locale per garantire la sicurezza stradale con riferimento all'evento/manifestazione organizzato da soggetti privati, può essere considerato tutto il servizio prestato, ordinario ed eventualmente aggiuntivo.

Si chiarisce che le risorse introitate dall'Ente locale ed erogate al personale della polizia municipale in attuazione dell'art. 22, comma 3-bis più volte richiamato, essendo neutrali ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, non sono oggetto di conteggio ai sensi delle diverse disposizioni di legge finalizzate al contenimento della spesa di personale, quali, ad esempio, l'art. 1, commi 557-557-quater e 562 della L. n. 296/2006 e l'art. 23 comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

La disciplina delle modalità di pagamento delle somme a carico del soggetto organizzatore/promotore interessato è rimessa alla potestà regolamentare degli Enti locali, inclusa la possibilità di richiedere in anticipo o a consuntivo tali somme.



Relazione Tecnica : Misure di Safety Formulazione Security





**Lavorare duro per qualcosa
che non ci interessa si chiama stress.
Lavorare duro per qualcosa che amiamo
si chiama passione.**

Di tutto restano tre cose:

*la certezza che stiamo sempre iniziando,
la certezza che abbiamo bisogno di continuare,
la certezza che saremo interrotti prima di finire.*

*Pertanto, dobbiamo fare dell'interruzione un nuovo
cammino, della caduta un passo di danza, della paura
una scala, del sogno un ponte, del bisogno un incontro.*

Fernando Pessoa

**Mi auguro di aver suscitato una giusta dose di curiosità intorno
all'argomento**



Dr. Giannetta Domenico

Comandante Polizia Locale - Responsabile Suap

Esperto Sicurezza Urbana

Segretario Nazionale PL (Associazione Professionale Polizia Locale)

Docente Scuola Regionale Polizia Locale della Campania

Componente Comitato Tecnico Consultivo Regione Campania

Responsabile Regione Campania Formazione SULPL

Relatore Convegni Nazionali e Formatore :

PL - SULPL - ASPOL - Infopol s.r.l. - Edipol s.r.l. - Maggioli Editore S.p.A.

Assinter - Trevi Formazione - La Formazione - Centro Studi Bellunese

Consorzio dei Comuni di Bolzano

Tel. : 333/3052645 – 349/2312654 - giannetta.domenico@libero.it



E-MAIL



Dr. Giannetta Domenico

Comand

A. la Swap

Grazie dell'attenzione

e

Buon Lavoro

PL - SO

Assinter -

S.p.A.

Bellunese



E-MAIL

Tel. : 333/3052645 – 349/2312654 - giannetta.domenico@libero.it

